



Città di Castel San Pietro Terme

AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Ordinanza del Sindaco n. 97 del 2025

OGGETTO: MISURE TEMPORANEE PER LA QUALITÀ DELL'ARIA – STAGIONE INVERNALE 2025/2026 - ATTUAZIONE DEL PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2030)

LA SINDACA

Premesso

- che la Direttiva UE 2008/50/CE sulla qualità dell'aria impone agli Stati di valutare la qualità dell'aria e adottare misure volte a mantenerla o migliorarla;
- che il D.Lgs. 155/2010 assegna a Regioni e Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria, con obbligo di piani e misure per il rispetto dei valori limite;
- che il traffico veicolare, le combustioni domestiche, l'agricoltura e altri fattori contribuiscono significativamente alle concentrazioni di inquinanti (PM₁₀, PM_{2.5}, NO_x, O₃);
- che la Direttiva UE 2024/2881 "Qualità dell'aria ambiente e aria più pulita in Europa", in vigore dal 10/12/2024, stabilisce standard aggiornati di qualità dell'aria nell'Unione europea, da rispettare entro il 2030;
- che i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM₁₀ e PM_{2.5}), gli ossidi di azoto (NO_x) e l'ozono (O₃);
- che obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria.

Visti

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030), approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.A.L. n. 152 del 30/01/2024, il cui obiettivo, in continuità con il precedente PAIR 2020, è raggiungere nel più breve tempo possibile livelli di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, perseguire il mantenimento dei livelli di qualità dell'aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;
- la Legge Regionale Emilia-Romagna n. 16/2017, art. 42, che attribuisce ai Comuni la competenza a deliberare i divieti e le sanzioni nella materia della qualità dell'aria;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) ed in particolare l'art. 50 relativo ai poteri del Sindaco quali ufficiale di governo;
- il Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e i regolamenti di attuazione, per le competenze in materia di circolazione stradale e sanzioni;
- gli atti regionali di approvazione del PAIR 2030 e le Norme tecniche di attuazione;
- ogni altra norma nazionale, regionale o regolamentare vigenti in materia ambientale, urbanistica e comunale;

Visti in particolare



Città di Castel San Pietro Terme

- l'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato dei Comuni dell'Agglomerato di Bologna e delle zone di Pianura est e ovest nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo dal lunedì al venerdì, che stabilisce anche il numero minimo di controlli da effettuare sul rispetto delle misure di limitazione alla circolazione, anche nell'ambito della fruizione del servizio Move-In;
- l'art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo ad altre misure di contenimento delle emissioni, che prevede nelle zone Pianura Est e Ovest e nell'Agglomerato di Bologna, nel periodo 1° ottobre al 31 marzo, il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio e ad eccezione dei *barbecue*;
- l'art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle misure emergenziali da attuare nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo da parte dei Comuni dell'Agglomerato di Bologna e delle zone di Pianura est e ovest, se le previsioni modellistiche di qualità dell'aria formulate da ARPAE il lunedì, il mercoledì e il venerdì (individuati quali giorni di controllo) indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per i tre giorni successivi a decorrere da quello di controllo;
- l'art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle misure locali aggiuntive da attuarsi nel caso in cui si verifichino 25 superamenti del valore limite giornaliero di PM10 in una delle stazioni di monitoraggio collocate sul proprio territorio, dandone comunicazione alla Regione, al fine di evitare il superamento del valore limite giornaliero di PM10 nell'anno solare di riferimento;
- l'art. 21, delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030, che pone le seguenti prescrizioni volte alla riduzione dei consumi energetici negli insediamenti urbani:
 - a) obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento;
 - b) nelle zone di Pianura ovest, di Pianura est e dell'Agglomerato di Bologna, durante la stagione termica, obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;
- l'art. 42, comma 2, della Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 che stabilisce che la violazione dell'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali per evitare dispersioni energetiche derivanti dall'utilizzo di impianti di climatizzazione invernale o estiva, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale, comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del titolare dell'esercizio commerciale. Sono esclusi dall'applicazione della citata sanzione amministrativa gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti;
- l'art. 22 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2030 che regola gli impianti di combustione a biomassa solida per riscaldamento ad uso civile;
- l'art. 33 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2030 che dispone, nelle zone di Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, il divieto di abbruciamento dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 152 del 2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso.

Considerato

- che la Regione Emilia-Romagna ha disposto che, per i Comuni sotto i 30.000 abitanti, le misure stagionali siano le misure strutturali minime da applicare secondo il PAIR 2030 in periodo 1° ottobre – 31 marzo nel centro abitato, con le limitazioni citate.
- che il Comune di Castel San Pietro Terme ricade nella zona di Pianura Ovest/Pianura Est interessata dalle misure della "zona Pianura" del PAIR 2030;
- che la popolazione residente è attualmente circa 20.800 abitanti: sotto la soglia di 30.000, quindi applicabile lo scenario "Comuni di pianura sotto i 30.000 abitanti" per le limitazioni veicolari strutturali; è indispensabile armonizzare il provvedimento comunale con le prescrizioni regionali, prevedere le deroghe compatibili, disciplinare le misure emergenziali e definire modalità di controllo e sanzioni;
- che in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell'aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da Arpa, evidenzia nel periodo temporale 2008-2023, superamenti dei valori limite su diverse aree del territorio regionale e in particolare del valore limite



Città di Castel San Pietro Terme

giornaliero per la protezione della salute relativamente al PM10 (50 microgrammi/m³ di concentrazione giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno), con la sola eccezione dell'anno 2023, fissato dalla DIR 2008/50/CE e dal decreto di recepimento D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010.

Preso atto che l'inquinamento atmosferico è molto dannoso per la salute, come dimostrano i dati dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che parlano di oltre 3 milioni di decessi prematuri ogni anno nel mondo a causa delle polveri sottili e degli altri inquinanti presenti nell'aria. Tra questi decessi alcuni sono legati a diversi tipi di tumore.

Ritenuto pertanto necessario adottare la presente ordinanza in attuazione di quanto disposto dalla normativa regionale in materia di qualità dell'aria sopra richiamata.

Richiamati

- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- l'art. 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981;
- l'art.182 c.6bis del D. Lgs 152/06 "Testo unico in materia Ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007;
- il D.P.R. n. 74/2013;
- il DM Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017;

ORDINA

1) dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza fino al **31 marzo 2026**, dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi indicati al successivo art. 3), dalle **8:30 alle 18:30**, è sospesa la circolazione nel centro abitato del Comune di Castel San Pietro Terme, nell'area delimitata nella planimetria che costituisce l'**Allegato 1** alla presente Ordinanza. L'area interessata (centro urbano) è quella definita nell'allegato, comprensiva delle strade principali e delle zone residenziali interconnesse,

2) Divieti veicolari strutturali

Durante il periodo sopra indicato, è vietata la circolazione per i seguenti veicoli privati:

- autoveicoli e veicoli commerciali diesel fino a **Euro 4** compreso;
- autoveicoli e veicoli commerciali benzina fino a **Euro 2** compreso;
- veicoli metano-benzina o GPL-benzina fino a **Euro 2** compreso;
- ciclomotori e motocicli fino a **Euro 2** compresi;

La limitazione si applica ai veicoli non conformi alle direttive europee di riferimento (es. direttive 98/69/CE, 99/96/CE, ecc.) secondo le modalità previste dal PAIR 2030 e dalle direttive comunitarie

3) Giorni festivi, sospensioni e domeniche ecologiche

Le limitazioni di cui al precedente punto 2 non si applicano nei giorni festivi, che per il periodo ottobre 2025 – 31 marzo 2026 sono:

- **25 dicembre 2025 (Natale)**
- **26 dicembre 2025 (Santo Stefano)**
- **1 gennaio 2026 (Capodanno)**
- **6 gennaio 2026 (Epifania)**

In questo Comune, non si applicano le domeniche ecologiche estese (divieto supplementare) perché non rientra tra i Comuni con popolazione > 30.000 o aderenti volontari per tale misura.

Le limitazioni sono inoltre sospese nei giorni in cui è indetto sciopero del Trasporto Pubblico Locale (TPL) interessando il territorio comunale, secondo le modalità predisposte dall'ente competente.

4) Misure emergenziali aggiuntive

Qualora il **bollettino previsionale ARPAE** per il territorio provinciale (giorni di controllo: lunedì, mercoledì e venerdì) indichi la probabilità di superamento del valore limite giornaliero di PM₁₀ per i tre giorni successivi, il Comune dichiara



Città di Castel San Pietro Terme

L'attivazione delle **misure emergenziali** a partire dalla **giornata successiva al bollettino** e fino al giorno di controllo incluso.

Durante le giornate in cui sono attive le misure emergenziali:

- a) è vietato l'uso di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa fino alla classe **3 stelle comprese** (solo se presente un sistema alternativo di riscaldamento)
- b) è vietato lo spandimento di liquami zootecnici (ad esclusione delle tecniche con interrimento immediato, iniezione diretta e altre tecniche identificate dal PAIR 2030) secondo le modalità dell'art. 11.1.3.7 del Piano;

Dell'attivazione delle misure emergenziali sarà data opportuna informazione alla cittadinanza mediante i canali istituzionali (sito, social, affissione, mezzi di comunicazione locali, app mobili).

5) Disposizioni sul riscaldamento, combustioni e abbruciamenti

Nel periodo ottobre – 31 marzo, è vietato l'utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (stufe, camini, termo-camini, inserti a legna, pellet) fino alla classe **3 stelle compresa** in presenza di impianto di riscaldamento alternativo.

1. È vietata qualsiasi combustione all'aperto per scopo ricreativo (falò, fuochi d'artificio, ecc.), salvo che per barbecue.
2. È vietato l'abbruciamento di residui vegetali ai sensi dell'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/2006 in tutto il periodo ottobre – 31 marzo, comprese stoppie, paglie e materiali vegetali. Qualora siano attivate le misure emergenziali, non sono ammesse deroghe.

In deroga ai divieti di cui al punto 3, possono essere autorizzati abbruciamenti per:

- a) al massimo **2 giorni totali** nei mesi di **ottobre e marzo**, se non attive misure emergenziali e non dichiarato lo stato di grave pericolosità incendi boschivi;
- b) solo su aree non raggiungibili da viabilità ordinaria, in piccoli cumuli non superiori a **3 metri steri per ettaro al giorno**, a cura del proprietario/detentore del terreno, secondo la disciplina del PAIR 2030.

Maggiori indicazioni riguardo le deroghe al divieto di abbruciamento sono contenute nella pagina web di cui al seguente indirizzo:

<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/pair-2030/abbruciamenti>.

L'abbruciamento deve essere sempre comunicato, come previsto dalla normativa vigente, consultabile alla pagina web:

<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gestione-forestale/abbruciamenti>

All'interno del territorio comunale, durante la stagione termica, è obbligo di mantenimento delle temperature indoor fino a:

- **19 °C** in abitazioni, uffici, attività commerciali, luoghi di culto e aggregazione;
- **17 °C** nei luoghi industriali o artigianali.
Tolleranza: ± 2 gradi. Sono esclusi ospedali, case di cura, scuole e impianti sportivi.

È obbligatoria la chiusura delle porte di esercizi commerciali e edifici con accesso pubblico durante il riscaldamento o il raffrescamento per evitare dispersioni termiche, salvo che non siano presenti dispositivi alternativi per il contenimento energetico.

6) Deroghe e esclusioni

Sono esclusi dai divieti e deroghe ai sensi del PAIR 2030 e delle normative vigenti:

- a) veicoli elettrici o ibridi (dotati di motore elettrico);
- b) veicoli in car pooling (minimo 3 persone se omologati per ≥ 4 posti, o minimo 2 persone se omologati 2-3 posti);
- c) veicoli per trasporti specifici e uso speciale (art. 54 CdS, art. 203 Regolamento attuativo);
- d) veicoli con autorizzazione Move-In per chilometraggio assegnato (nelle modalità previste dagli atti regionali e dal regolamento comunale Move-In), nei giorni non emergenziali;
- e) veicoli di emergenza, soccorso, di pubblica sicurezza, controllo ambientale etc.;
- f) veicoli per trasporto pubblico e scuolabus;
- g) veicoli per persone con disabilità provvisti del contrassegno;
- h) veicoli nei casi di terapia sanitaria indispensabile o trasporto per prestazioni sanitarie, con documentazione certificata;
- i) veicoli per assistenza domiciliare, medici in visita urgente, operatori socio-sanitari, con attestazione;
- j) veicoli diretti a revisione, con documentazione di prenotazione;



Città di Castel San Pietro Terme

k) veicoli che accedono ai posteggi mercati settimanali e fiere autorizzate;
l) veicoli alberghieri per arrivo/partenza, con prenotazione o tardiva attestazione;
m) autocarri N2/N3 in transito strettamente necessario dalla sede aziendale a percorsi escusi dai divieti (in entrata o uscita), purché non percorrano aree vietate se non per collegamento dalla sede operativa. La lista delle esenzioni dovrà essere aggiornata e definita in **Allegato 2**, in coerenza con il punto B dell'Allegato 3 del PAIR 2030

7) Controlli e sanzioni

1. Il Comune, tramite la Polizia Locale, collaboratori ambientali e altri organi di vigilanza, assicura l'attuazione e i controlli del presente provvedimento.
2. Il numero minimo di controlli deve rispettare quanto previsto dal PAIR 2030 per commensurazione con la popolazione comunale (Comuni 20.000–50.000 abitanti: almeno 300 controlli/anno).
3. Le violazioni del divieto di circolazione sono punite con sanzione amministrativa da **€ 168 a € 679**, secondo il nuovo art. 195 del CdS e l'art. 7, comma 13-bis del CdS, con possibile sospensione patente in caso di recidiva biennale (15–30 giorni).
4. Le violazioni relative all'uso improprio di documenti (es. false attestazioni, uso di fotocopie non conformi) sono punite con sanzione da **€ 42 a € 173**, ai sensi dell'art. 180, commi 1-7 CdS.
5. La violazione dei divieti di combustione, abbruciamento o riscaldamento (art. 5) è punibile con sanzione da **€ 300 a € 3.000**, secondo art. 10, comma 4 del D.L. n. 69/2023 convertito con modifiche in L. 103/2023.
6. La violazione dell'obbligo di chiusura porte (art. 5.6) è punita con sanzione da **€ 50 a € 500**, art. 42, comma 2 LR 16/2017.
7. Altre violazioni del presente provvedimento sono punite con sanzione amministrativa da **€ 25 a € 500**, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e art. 16 della L. 689/81.
8. Le somme dovute dovranno essere versate entro 60 giorni dalla contestazione o notifica, maggiorate del 20% se versate oltre il termine alla ordinanza ingiunzione di pagamento.
9. In caso di contraffazione o alterazione di documenti, si procede al sequestro dei documenti con verbale, per gli atti di polizia giudiziaria.

8) Pubblicità e impugnazioni

Efficacia La presente entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, e resta in vigore fino al 31 marzo 2026, salvo revoche, modifiche o proroghe in base alla normativa regionale o a esigenze locali.

9) Controlli e monitoraggio (Art. 12, commi 7 e 10, NTA PAIR 2030)

In attuazione dell'art. 12, commi 7 e 10, delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030, il Comune di Castel San Pietro Terme assicura l'effettuazione dei controlli annuali sul rispetto delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente ordinanza. Il numero minimo dei controlli è definito in base alla popolazione comunale, secondo i parametri regionali per i Comuni di pianura sotto i 30.000 abitanti. I controlli sono effettuati dalla Polizia Locale e i risultati vengono trasmessi annualmente alla Regione Emilia-Romagna (ambpiani@regione.emilia-romagna.it), unitamente ai riferimenti dei funzionari comunali incaricati.

DISPONE

1. che la presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio comunale per almeno 60 giorni consecutivi e resa nota mediante i canali istituzionali (sito web comunale, social, affissioni, stampa locale).
2. che la stessa deve essere trasmessa agli organi di Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Locale, Guardia di Finanza, Uffici ARPAE competenti, ecc.
3. che è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione.



Città di Castel San Pietro Terme

Lì, 10/10/2025

LA SINDACA
Marchetti Francesca
(atto sottoscritto digitalmente)